

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernente l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 528/95⁽⁴⁾, l'aiuto a favore del lino di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è concesso esclusivamente per il lino prodotto da sementi di lino tessile; che, per consentire un'applicazione corretta del regime di aiuto, l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede che la dichiarazione delle superfici seminate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo comporta segnatamente talune informazioni relative alle sementi utilizzate; che onde rafforzare il controllo delle varietà di lino utilizzate è opportuno prevedere che la dichiarazione delle superfici seminate sia accompagnata da un documento o rechi un'indicazione che consenta di identificare con maggior precisione le sementi utilizzate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede, segnatamente all'articolo 3, paragrafo 2, che ai fini del controllo del tenore di tetraidrocannabinolo, la domanda di aiuto per la canapa è accompagnata da un documento che reca talune indicazioni relative alle sementi utilizzate; che per rendere più efficace questo controllo, e fatte salve misure supplementari che potrebbero rivelarsi opportune, occorre anticipare la data limite per la presentazione del documento in parola;

considerando che l'articolo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede segnatamente che, per consentire il controllo dell'altezza massima della barra falciante, le superfici devono essere mantenute in uno stato che consenta di verificarlo durante un periodo determinato; che è opportuno precisare che tale periodo può iniziare a partire dalla data di presentazione di una dichiarazione secondo cui le operazioni di raccolta sono cominciate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue:

1. all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del controllo delle sementi utilizzate, la dichiarazione delle superfici di semina di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è corredata dalle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, in particolare all'articolo 10 della stessa, o alle disposizioni adottate in base a tale direttiva per le sementi utilizzate o da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro di cui trattasi, compresi i certificati previsti in virtù dell'articolo 14 di tale direttiva.

Se del caso, il dichiarante deve giustificare all'organismo di controllo dello Stato membro di cui trattasi la mancanza di tale documento.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, il documento o la giustificazione di cui sopra sono presentati al più tardi il 30 novembre 1995.;

(¹) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. »

2. all'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, la dichiarazione delle superfici di semina per la canapa di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è corredata dalle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio, in particolare all'articolo 10 della stessa, o alle disposizioni adottate in base a tale direttiva per le sementi utilizzate o di qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro di cui trattasi, compresi i certificati previsti in virtù dell'articolo 14 di tale direttiva.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, il documento relativo alle sementi utilizzato è presentato al più tardi il 31 ottobre 1995. »;

3. all'articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) che sono state completamente seminate e su cui è stato eseguito il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori di coltura; possono essere considerate superfici su cui è stato eseguito il raccolto le superfici che abbiano subito un'operazione:

(¹) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(²) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(³) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

(⁴) GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 9.